

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., iscritta al n.Omissis del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, vertente

TRA

TIZIO

- RICORRENTE -

E

SOCIETA' FINANZIARIA X

SOCIETA' FINANZIARIA Y

- CONVENUTE -

sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e le note depositate.

Il ricorrente, con ricorso depositato in data 3/1/2016 ha agito in giudizio col rito sommario di cognizione nei confronti di SOCIETA' FINANZIARIA ALFA ed SOCIETA' FINANZIARIA BETA premettendo di aver stipulato con quest'ultima tre contratti di finanziamento (il contratto n. Omissis; il contratto n. Omissis ed il contratto n. Omissis) con la formula della cessione del quinto dello stipendio.

Sul rilievo di aver estinto anticipatamente i contratti di cui in premessa ha chiesto la restituzione, in proporzione dell'effettiva durata dei contratti, di taluni costi sostenuti *una tantum* al momento della stipulazione. In particolare ha reclamato il diritto a vedersi rimborsata la somma complessiva somma di € 15.811,00 a titolo di "*commissioni bancarie*", "*commissioni accessorie*" e "*premi assicurativi*".

Si sono costituite la SOCIETA' FINANZIARIA X e SOCIETA' FINANZIARIA Y.

La prima ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito con riguardo a tutti i corrispettivi versati a SOCIETA' FINANZIARIA ALFA relativamente ai contratti di mutuo di cui è causa sino al 3 gennaio 2007 nonché il difetto di legittimazione passiva in capo a SOCIETA' FINANZIARIA X con riferimento alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo richiesto dal ricorrente.

Nel merito ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta remissione del debito ed ha contestato il diritto del ricorrente alla ripetizione chiedendo respingersi tutte le domande con condanna del sig. TIZIO al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

La seconda ha eccepito in via preliminare la “*carezza di legittimazione passiva*” della comparente essendo legittimata la SOCIETA’ ASSICURATRICE (quanto alla domanda di ripetizione dei premi assicurativi).

Ha inoltre contestato la domanda chiedendone il rigetto.

La domanda attorea è infondata per quanto di ragione omettendosi perciò la motivazione in merito alle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute per il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012).

Va premesso che il ricorrente chiede la restituzione dei costi del credito (commissioni bancarie, di intermediazione ed assicurativi), non rimborsati in sede di estinzione anticipata assumendo di aver diritto ad ottenere il rimborso di quota parte dei costi del credito non maturati, ai sensi del principio dell’equa riduzione del costo del credito in funzione del principio *pro rata temporis*.

La domanda contrasta apertamente con la disciplina pattizia intervenuta tra le parti.

Risulta infatti dai documenti di causa che il sig. TIZIO si rivolse alla società SOCIETA’ FINANZIARIA BETA - anch’essa convenuta - al fine di ottenere un finanziamento personale con la formula della cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento.

L’intermediario finanziario – SOCIETA’ FINANZIARIA BETA - informò l’attore di poter richiedere per suo conto prestiti alla BANCA ALFA. ed a BANCA BETA ed all’uopo consegnava un “*foglio informativo*” (cfr. doc. n. 3 e 4 fasc. SOCIETA’ FINANZIARIA Y) ove venivano indicate le condizioni economiche praticate dai suddetti istituti di credito.

Già in fase di intermediazione, la SOCIETA’ FINANZIARIA BETA rendeva edotto il ricorrente del fatto che con la stipula del contratto di finanziamento avrebbe dovuto sopportare i costi dell’operazione.

Il foglio informativo così evidenzia che : “*il costo complessivo del prestito è costituito:*

- 1) *dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. alla francese;*
- 2) *dalle commissioni bancarie corrisposte per l’istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione;*
- 3) *dalle commissioni dovute alla SOCIETA’ FINANZIARIA BETA abilitata all’offerta fuori sede;*
- 4) *dal premio delle polizze di assicurazioni contro i rischi impiego e morte;*
- 5) *dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie;*
- 6) *dagli oneri erariali”.*

Segnalava altresì che qualora avesse ritenuto di avvalersi del diritto di estinzione anticipata “*il cliente sarà tenuto a corrispondere alla SOCIETA’ FINANZIARIA BETA una somma comprensiva delle rate a scadere al netto gli interessi futuri non ancora maturati e verserà quale compenso per l’adempimento anticipato, un importo pari a 30 e comunque non superiore all’1% del capitale residuo. L’intermediario sottolinea che nell’eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri, 2,3,4,5 e 6”.*

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

La SOCIETA' FINANZIARIA BETA informava l'attore delle "condizioni economiche a carico del cliente afferenti le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento per il prodotto Banca S.p.A." e le "condizioni economiche a carico del cliente afferenti le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento per il prodotto Banca 2 spa".

In particolare, la SOCIETA' FINANZIARIA BETA informava, nuovamente, il ricorrente del fatto che con la stipula del contratto di finanziamento avrebbe dovuto sopportare

"a) la commissione bancaria complessivamente pari a € (nella misura convenuta) a copertura – in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria – delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali, esemplificativamente, l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc";

a2) (nella misura convenuta) % del capitale lordo mutuato per altrettante dovute a SOCIETA' FINANZIARIA Y alla cui organizzazione – nella intermediazione del prestito – il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi 1) per l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli Enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Cedente;

2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;

3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario;

4) per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso;

5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza;

6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento;

7) per ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede;

A4) per i premi anticipatamente dovuti". E che "in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati nelle sopra estese lettere a1), a2), a3) e a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto" (clausola D cessione del quinto, clausola F delega di pagamento).

Preso atto delle condizioni economiche e contrattuali praticate dalla BANCA ALFA e dalla BANCA BETA parte ricorrente formulava una "domanda di prestito personale" [...] "finalizzata all'acquisto di beni o servizi di non ordinario consumo, rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione quote mensili effettuandone versamento a SOCIETA' FINANZIARIA ALFA mandataria di BANCA BETA" (cfr. doc. 4).

In data 27 luglio 2004, il sig. TIZIO e SOCIETA' FINANZIARIA ALFA, nella qualità sopra precisata, sottoscrivevano il contratto di mutuo n. Omissis per un importo lordo pari a Euro

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

24.000,00, rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattene n. 120 quote della retribuzione mensile, ciascuna pari ad Euro 200,00 (doc. 1 fasc. SOCIETA' FINANZIARIA ALFA).

Il contratto di mutuo n. Omissis espressamente prevedeva che *“in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a) b) c) e d) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell' art. 11 delle condizioni generali di contratto (...)”* (doc. 1, cit.).

In data 12 ottobre 2006, il sig. TIZIO e SOCIETA' FINANZIARIA ALFA sottoscrivano il contratto di mutuo n. Omissis per un importo lordo pari a Euro 44.760,00, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione mensile, ciascuna pari ad Euro 373,00 (cfr. doc. 4 fasc. SOCIETA' FINANZIARIA X).

Il contratto di mutuo n. Omissis espressamente prevedeva che *“in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a1) a2) a3) a4) e a5) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell' art. 7 delle condizioni generali di contratto (...)”* (doc. 4, cit.).

Sempre in data 12 ottobre 2006, il sig. TIZIO e SOCIETA' FINANZIARIA ALFA sottoscrivevano il contratto di mutuo n. OMISSIS per un importo lordo pari a Euro 44.640,00, rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattene n. 120 quote della retribuzione mensile, ciascuna pari ad Euro 372,00 (cfr. doc. 5 fasc. SOCIETA' FINANZIARIA X).

Anche il contratto di mutuo n. OMISSIS espressamente prevedeva che *“in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a) b) c) d) e) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell' art. 11 delle condizioni generali di contratto (...)”* (doc. 5, cit.).

Risulta dalla semplice lettura dei contratti che con riferimento al contratto n. OMISSIS (doc. 1, cit.) la *“commissione bancaria”* (lett. a), le *“commissioni dovute a SOCIETA' FINANZIARIA ALFA”* (lett. b), la *“rivalsa degli oneri erariali e le spese di istruttoria”* (lett. c) e il *“premio anticipato relativo alla polizza di assicurazione”* (lett. d) sono stati qualificati in contratto quali oneri a maturazione immediata e come tali non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Il contratto di mutuo di cui è causa (doc. 1, cit.), infatti, espressamente prevede che *“in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a) b) c) d) [a) commissione bancaria; b) commissioni dovute a SOCIETA' FINANZIARIA ALFA; c) rivalsa degli oneri erariali e le spese di istruttoria; d) premio anticipato relativo alla polizza di assicurazione] non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell' art. 7 delle condizioni generali di contratto (...)”* (doc. 1, cit.).

Con riferimento ai contratti nn. Omissis e Omissis (doc. 4 e 5, cit.) le *“commissioni in favore dell'intermediario mandante”* (lett. a - a1), le *“commissioni dovute a SOCIETA' FINANZIARIA ALFA.”* (lett. b - a2), le *“commissioni dovute all'agente o mediatore”* (lett. c - a3), la *“rivalsa degli oneri erariali e le spese di istruttoria”* (lett. d - a4) e il *“premio anticipato relativo alla polizza di assicurazione”* (lett. e - a5) sono stati qualificati in contratto quali oneri a maturazione immediata e come tali non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

I contratti di mutuo di cui è causa (doc. 4 e 5, cit.), infatti, espressamente prevedono che *“in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a) a2) a3) a4) a5) [a - a1) commissioni in favore dell'intermediario mandante; b - a2) commissioni*

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

dovute a Società finanziaria X; c - a3) commissioni dovute all'agente o mediatore; d - a4) rivalsa degli oneri erariali e spese di istruttoria; e - a5) premio anticipato relativo alla polizza di assicurazione) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell' art. 7. (...)" (docc. 4 e 5, cit.).

Ne deriva che a seguito delle richieste di estinzione anticipata del Cliente, SOCIETA' FINANZIARIA ALFA, nel determinare gli oneri non maturati da restituire al medesimo, si è attenuta al contratto sottoscritto dalle parti e alle condizioni in esso indicate (docc. 1, 4 e 5, cit.) come da conteggi effettuati ai documenti 2 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta.

Rimane da esaminare la questione del se la disciplina pattizia sia invalida.

Non ricorre nella fattispecie alcuna ipotesi di nullità delle clausole ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative non potendosi ravvisare, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile ai contratti per cui è causa, alcun divieto di stipulare patti di esclusione della rimborsabilità degli oneri già maturati.

Va infatti sottolineato che non può ritenersi applicabile il D.L.gs. 141/2010 che, in modifica delle norme TUB, ha introdotto l'art. 125 sexies, né, quanto ai premi assicurativi, il D.L. 18/10/2012, n.179, art. 22 dal comma 15 quater al 15 septies, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, posto che i contratti per cui è causa sono stati estinti in data antecedente al 2010. Invero la non applicabilità ai contratti estinti anteriormente della normativa in questione discende dall'art. 11 delle preleggi, dall'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, alla quale il D.Lgs. 141/10 ha dato attuazione, ai sensi del quale "*La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione*", nonché dall'art. 15-septies del D.L. 18/10/2012, n.179 che dispone che "*Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*" dove il riferimento alla commercializzazione del contratto implica la non applicabilità ai contratti non più in essere.

La seconda parte dell'art. 125, 2° co., T.U.B., nel testo *ratione temporis* applicabile, stabiliva dunque che "*Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*".

Atteso che il CICR non è mai intervenuto sul punto, nel caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 3, 1° co., del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 luglio 1992, a mente del quale la facoltà di recesso "*si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo*".

Il discrimine, dunque, per valutare la liceità o meno delle clausole in esame attiene pertanto all'esatta natura dei costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata: se cioè siano costi che sono collegati geneticamente al momento dell'erogazione del credito e come tali sono già interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, ovvero se maturino durante tutto il corso del rapporto, ragion per cui dovrebbero essere proporzionalmente ridotti.

Con riferimento alla "*commissione bancaria*" (lett. a), le "*commissioni dovute a SOCIETA' FINANZIARIA X*" (lett. b), la "*rivalsa degli oneri erariali e le spese di istruttoria*" (lett. c); le "*commissioni in favore dell'intermediario mandante*" (lett. a - a1), le "*commissioni dovute a SOCIETA' FINANZIARIA X*" (lett. b - a2), le "*commissioni dovute all'agente o mediatore*" (lett. c - a3), la "*rivalsa degli oneri erariali e le spese di istruttoria*" (lett. d - a4) va osservato che le stesse parti le hanno qualificate nei contratti quali oneri a maturazione immediata.

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

Va peraltro osservato che le commissioni spettanti al mediatore creditizio a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito non sono rimborsabili in quanto relative al compenso maturato per delle attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, ragion per cui esse non possono essere spalmante durante l'intero rapporto di finanziamento, ma devono essere conteggiate una tantum al momento della stipulazione del contratto, non essendo costi relazionati alla vita dell'intero contratto, ma intimamente legati al solo momento genetico dello stesso.

Identico ragionamento deve essere svolto in relazione alle commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (attività istruttoria): trattasi anche in questo caso, infatti, di attività definitivamente esaurite e quindi completamente maturate al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, ragion per cui non possono essere oggetto di rimborso *pro quota*.

Quanto al rimborso dei costi sostenuti per la polizza assicurativa (anch'essi ritenuti non rimborsabili dalle parti) va osservato che, stante la inapplicabilità del D.L. 18/10/2012, n.179, deve ritenersi applicabile la normativa generale di cui all'art. 1896 c.c., secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell'assicuratore all'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (il che implica nel caso di specie il diritto a trattenere l'intero premio originario essendo unico il periodo assicurativo).

Infatti, *"per il disposto dell'art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio"* (così Cass. 9381/1998).

Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la disciplina normativa *ratione temporis* applicabile non stabiliva un principio di necessaria rimborsabilità dei costi sostenuti per la polizza assicurativa, prevedendo anzi l'esatto opposto, tanto che è stata necessaria l'adozione di una legge per modificare lo *status quo ante*.

Ne deriva che non ricorre alcuna contrarietà delle clausole per contrarietà a norme imperative.

Peraltro, il fatto che le clausole contrattuali in esame riproducessero in concreto un disposto normativo (art. 1896 c.c.) esclude automaticamente la natura vessatoria delle stesse (art. 34, Codice del Consumo), disposto per la cui deroga, in effetti, era necessaria una espressa previsione legislativa di segno contrario (intervenuta poi nel 2012, come sopra anticipato).

Né infine le clausole di non rimborsabilità possono considerarsi vessatorie.

Va immediatamente chiarito le clausole non rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lettera g) del Codice del Consumo per cui *"Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto"*, posto che non disciplinano il caso di recesso del professionista ma del consumatore, sicché la liceità o meno deve essere valutata alla stregua della clausola generale di cui al comma 1 per cui *"Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*.

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 18 settembre 2017

L'analisi della natura vessatoria o meno delle clausole, peraltro, deve essere effettuata solamente qualora si ritenga che le voci anzidette effettivamente maturino nel corso del rapporto, perché qualora si ritenesse che i costi contestati siano già completamente maturati (ovvero esauriti) al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio a danno del consumatore può ritenersi sussistente, dovendo egli farsi carico per intero di quelle remunerazioni che la controparte ha conseguito in relazione all'erogazione del prestito se indipendenti dall'effettiva durata del contratto (sarebbe, in effetti, iniquo addossare al finanziatore costi comunque sostenuti in conseguenza di una libera scelta della controparte).

Le clausole in questione effettivamente hanno in concreto ad oggetto la determinazione del corrispettivo che il finanziatore intende trattenere in caso di estinzione anticipata del credito per scelta del cliente e come tale è sottratta al sindacato del Giudice nel caso di chiara formulazione (chiarezza che non è stata neanche contestata da parte dell'odierno attore).

Con la suddetta clausola, in altre parole, il finanziatore stabilisce il proprio diritto a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, e così qualificata deve affermarsi che la clausola attiene alla determinazione del corrispettivo nel caso di decisione unilaterale di estinzione anticipata da parte del consumatore (ovviamente, se la siffatta previsione fosse applicabile anche in caso di estinzione anticipata decisa dal finanziatore in assenza di inadempimento del cliente essa sarebbe indubbiamente vessatoria: art. 33, comma 2, lett. g del Codice del Consumo).

Le clausole devono pertanto essere ritenute non lesive del Codice del Consumo, ragion per cui devono essere considerate valide ed applicabili alla fattispecie in esame, soluzione che implica il rigetto della domanda attorea.

Va peraltro osservato la pretesa restitutoria attorea si fonda su una applicazione generalizzata del criterio del "*pro quota temporis*" applicabile alla restituzione degli oneri versati e non goduti a seguito di estinzione anticipata, criterio che non è riferibile a casi e a contratti in cui, come nella specie, vi sia una distinzione tra oneri a maturazione immediata e oneri a maturazione differita nel tempo.

Le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c stante la novità della questione trattata e le oscillazioni della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (come da documentazione prodotta dalle parti).

P.Q.M.

A) rigetta IL RICORSO;

B) compensa INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE TRA LE PARTI.

Teramo, li 18.9.2017

Paolo A. Vassallo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*